

INFORMAZIONI SUL SISTEMA EDUCATIVO

a cura di don Bruno Bordignon

Edizione n. 34 del 21 ottobre 2024

1076/24 *Riforma del voto in condotta e giudizi sintetici alla scuola primaria. Legge in Gazzetta Ufficiale (scarica TESTO), in vigore dal 31 ottobre*

1077/24 *Giudizi sintetici alla primaria (da ottimo a insufficiente): la legge è in Gazzetta Ufficiale. Un'ordinanza definirà le modalità*

1078/24 *Riforma: voto comportamento sarà riferito a tutto l'anno scolastico. Non ammissione alla classe successiva con il 5, giudizio sospeso con il 6*

1079/24 *Riforma voto di condotta ed Esami di Stato: almeno nove per punteggio più alto di fascia nel credito, con sei debito in Educazione civica da colmare al colloquio*

1080/24 *Omissis*

1081/24 *Fino a 10mila euro di multa per chi aggredisce o insulta presidi, docenti e ATA: l'incasso sarà devoluto alla scuola. Legge in Gazzetta Ufficiale*

1082/24 *Metodo Montessori anche alla scuola media a partire dal 2025-2026: la legge in Gazzetta Ufficiale*

1083/24 *Estensione orario scolastico, formazione docenti, scuole innovative: cosa prevede il documento programmatico di Bilancio 2025*

1084/24 *Gite scolastiche: sono obbligato a svolgere funzione di accompagnatore? C'è obbligo per i docenti di sostegno?*

1085/24 *Gite di istruzione: quanti docenti accompagnatori per gli alunni? Quali obblighi di sorveglianza. La normativa*

1086/24 *Gita scolastica e infortunio: se è presente anche il genitore, la responsabilità è sempre del docente? C'è anche corresponsabilità scuola-alunno*

1087/24 *Percorsi abilitanti 60 e 30 CFU, nuovi posti per LinK Campus in Umbria. Ecco per quali classi di concorso [Decreto MUR]*

1088/24 *Percorsi abilitanti 60, 30 e 36 CFU: ecco lo schema dei percorsi da attivare nel 2024/25. Chi potrà partecipare*

1089/24 *Prove INVALSI: i dati provincia per provincia. Sondrio e Lecco le migliori, Crotone e Sassari le peggiori. Marcato il divario tra Nord e Sud*

1090/24 *Autonomia differenziata: le richieste del Veneto in tema di scuola. Carta bianca su organici, programmi e facoltà di riconoscere nuovi istituti paritari*

1091/24 *Alunna bocciata due volte alla scuola primaria. I genitori fanno ricorso e il Tar lo accoglie: "La scuola non ha valutato l'età della bimba e il suo disagio psicologico". Sentenza*

1092/24 *Alunna con DSA viene bocciata: i genitori contestano la decisione e fanno ricorso al Tar. I giudici danno ragione alla famiglia: "La scuola non ha attivato le necessarie misure di supporto"*

1093/24 *Docente con interdizione da lavoro post partum, non può svolgere funzione di collaboratrice scolastica*

1094/24 *Lite in classe: professore schiaffeggia uno studente che aveva tentato di sottrargli il cellulare per evitare una nota sul registro. Il preside annuncia: "Docente sospeso in via cautelare"*

1095/24 *Docente assolto: la relazione di fine anno non viola la privacy degli studenti. Tolta la sanzione disciplinare comminata dal dirigente scolastico*

1096/24 *Docente invia alla classe ed ai genitori documento ASL con stato di salute di uno studente, il Garante per la privacy ammonisce. Ecco perché*

1097/24 *La relazione dello psicologo di classe deve restare riservata*

1098/24 *Congedo parentale: cos'è, quanti giorni mi spettano? La scheda*

1099/24 *Il Comune deve garantire allo studente con disabilità l'intero monte ore di assistenza previsto dal PEI. Sentenza del Tribunale di Torino*

1100/24 *A Milano gli studenti danno i voti ai professori, per il 79% si tratta di uno strumento valido*

1101/24 *Agenda Nord: pubblicato l'avviso per le scuole paritarie. Domande entro il 15 novembre*

1102/24 *Manovra 2025: bonus 1000 euro ai genitori con ISEE a 40mila euro per i nuovi nati. Modifiche all'assegno unico, confermata la carta "Dedicata a te"*

1103/24 *Bonus Natale 100 euro: info e requisiti. Tutto sulle modalità per la richiesta del contributo di fine anno*

1104/24 *Bonus maturità 100 e lode di 115 euro: le risorse assegnate. Alla Campania più del triplo dei fondi della Lombardia. Decreto*

1105/24 *Consiglio di Istituto: segnalazione e correzione errori fase preelettorale. Si possono annullare le elezioni? Vediamo quando è possibile: la scheda*

1106/24 *E-mail @scuola.istruzione.it, si disattiva per inutilizzo. Per mantenerla attiva accesso entro il 15 novembre. Nota*

1107/24 *Dal MIM*

1108/24 *Dalla Gazzetta Ufficiale*

1076/24 Riforma del voto in condotta e giudizi sintetici alla scuola primaria. Legge in Gazzetta Ufficiale (scarica TESTO), in vigore dal 31 ottobre

di redazione

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale di mercoledì 16 ottobre, la legge n. 150 del 1° ottobre 2024 che riguarda la riforma del voto in condotta e i giudizi sintetici alla scuola primaria approvata, in via definitiva dal Parlamento, lo scorso 25 settembre. Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 31 ottobre.

[LEGGE IN GAZZETTA UFFICIALE](#)

Cambia la valutazione alla scuola primaria: la valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria sarà espressa attraverso giudizi sintetici (ottimo, buono, discreto, sufficiente, insufficiente, gravemente insufficiente). **Tuttavia, per garantire una maggiore chiarezza e trasparenza**, i giudizi dovranno essere integrati da una descrizione dettagliata del livello di apprendimento raggiunto dall'alunno in ciascuna disciplina. Anche la valutazione della condotta è espressa collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione

Riforma del voto di condotta

- Il voto assegnato per la condotta è riferito a tutto l'anno scolastico. Nella valutazione dovrà essere dato particolare rilievo a eventuali atti violenti o di aggressione nei confronti degli insegnanti, di tutto il personale scolastico e degli studenti.
- Nelle scuole secondarie di I grado si ripristina la valutazione del comportamento, che sarà espressa in decimi e farà media, modificando così la riforma del 2017.
- Nella scuola secondaria di secondo grado se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi;
- Se la valutazione è pari a sei decimi nel comportamento, il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, sospenda il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva e assegni alle studentesse e agli studenti un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale; la mancata presentazione dell'elaborato prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di classe comportano la non ammissione della studentessa e dello studente all'anno scolastico successivo;
- Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi per i candidati interni da ammettere all'esame di Stato, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo;
- La valutazione del comportamento inciderà sui crediti per l'ammissione all'Esame di Stato conclusivi della scuola secondaria di secondo grado.

Come sarà modificata la valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti

- In caso di sospensione fino a due giorni, lo studente sarà coinvolto in attività di approfondimento sui temi legati ai comportamenti che hanno causato il provvedimento.
- Qualora la sospensione superi i 2 giorni, lo studente dovrà svolgere attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate. La convenzione conterrà le opportune coperture assicurative.
- Nel caso di sospensione superiore ai 2 giorni, se verrà ritenuto opportuno dal consiglio di classe, l'attività di cittadinanza solidale potrà proseguire oltre la durata della sospensione, e dunque anche dopo il rientro in classe dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità

Per definire le modalità e le tempistiche di attuazione della riforma, il Ministero dell'Istruzione e del Merito emanerà **un'apposita ordinanza**. Il provvedimento ministeriale fornirà indicazioni operative alle scuole, al fine di garantire un'applicazione uniforme e coerente delle nuove disposizioni su tutto il territorio nazionale.

Tra le altre misure anche l'estensione del metodo Montessori alle scuole secondarie di primo grado a partire dal 2025-2026. Un provvedimento che amplia l'offerta formativa del primo ciclo di istruzione, offrendo nuove opportunità agli studenti e alle famiglie.

Le scuole interessate potranno richiedere l'istituzione di classi Montessori nella secondaria di primo grado, nel rispetto dei principi e dei criteri metodologici definiti sulla base dell'esperienza della sperimentazione triennale avviata dal Ministero dell'Istruzione nel 2021.

Per garantire la qualità dell'offerta formativa, la legge prevede requisiti specifici per le scuole: la presenza di un ciclo completo di scuola primaria Montessori, un tempo scuola prolungato con servizio mensa, laboratori e ambienti adeguati alle attività didattiche e l'assegnazione di organico aggiuntivo.

Fondamentale anche la formazione specializzata del personale docente: saranno istituiti corsi di differenziazione didattica per la specializzazione nell'insegnamento con metodo Montessori nella secondaria di primo grado. I docenti che conseguiranno la specializzazione saranno inseriti in elenchi dedicati, utilizzati per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato nelle classi Montessori. Una misura che punta a garantire la professionalità e la competenza degli insegnanti che opereranno in questo innovativo contesto educativo.

Quando sarà attuata la legge?

Come già scritto, l'introduzione delle nuove norme **sul voto di condotta** richiedono una modifica al regolamento sulla valutazione, [cioè il DPR n. 122/2009](#). L'iter più complesso allunga i tempi di attuazione, rendendo difficile l'applicazione delle nuove disposizioni già a partire dall'anno scolastico in corso.

Le modifiche al regolamento dovranno prevedere:

- La non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato per voto di condotta inferiore a sei decimi, anche in caso di mancanze disciplinari gravi e reiterate, come previsto dal regolamento d'istituto.
- Il coinvolgimento degli studenti con voto di condotta inferiore a sei decimi in attività di cittadinanza attiva e solidale.
- Una maggiore incidenza del voto di condotta nella valutazione complessiva, soprattutto in caso di atti violenti o aggressioni.

Considerando che il voto di condotta è riferito all'intero anno scolastico e che la normativa prevede anche un'eventuale valutazione intermedia (primo quadrimestre), la modifica del regolamento dovrebbe avvenire con congruo anticipo. È improbabile che ciò avvenga entro l'inizio del 2025, rendendo difficile l'applicazione delle nuove norme già a partire dalla valutazione intermedia del primo quadrimestre.

Per quanto riguarda i giudizi sintetici alla primaria, il ritorno a questa modalità di valutazione, già a partire dall'anno scolastico 2024/2025, richiede l'emanazione di un'ordinanza ministeriale. Si auspica che l'ordinanza venga pubblicata entro i primi di gennaio 2025, per consentire alle scuole di adeguarsi in tempo per la valutazione intermedia di febbraio. In caso contrario, l'applicazione dei giudizi sintetici potrebbe slittare all'anno scolastico successivo.

- [Riforma del voto in condotta, lo 0,1% degli studenti non ha raggiunto la sufficienza, il 2,4% ha ottenuto un 6. Le percentuali variano a seconda dell'istituto](#)

- [Voto in condotta: bocciatura con il 5, con il 6 rimandato a settembre. Fino a 10mila euro per chi offende personale scolastico. È legge](#)
- [Alla scuola primaria tornano i giudizi sintetici, anche comportamento ed Educazione Civica. Legge approvata](#)
- [Metodo Montessori anche alle scuole secondarie di primo grado. Legge approvata](#)

[Riforma del voto in condotta e giudizi sintetici alla scuola primaria, legge in Gazzetta Ufficiale \(scarica TESTO\). In vigore dal 31 ottobre - Orizzonte Scuola Notizie](#)

1077/24 Giudizi sintetici alla primaria (da ottimo a insufficiente): la legge è in Gazzetta Ufficiale. Un’ordinanza definirà le modalità

di redazione

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre la legge 1° ottobre 2024, n. 150, contenente la revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati. Relativamente alla valutazione degli studenti, la legge modifica il d.lgs. 62/2017.

Valutazione scuola secondaria I grado

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nella **scuola secondaria di primo grado**, compresa la valutazione dell’esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum, è espressa con **votazioni in decimi** che indicano differenti livelli di apprendimento.

Giudizi sintetici alla primaria

Dall’anno scolastico 2024/25 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, compreso l’insegnamento di educazione civica, delle alunne e degli alunni delle classi della **scuola primaria** è espressa con **giudizi sintetici** (da ottimo a insufficiente) **correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti**.

Ci sarà un’ordinanza

Le modalità della valutazione sono definite con ordinanza del Ministro dell’istruzione e del merito, che fornirà indicazioni operative alle scuole.

L’OM dovrebbe arrivare presto, considerato che i giudizi sintetici alla primaria – stando a quanto scritto nella legge – dovrebbero essere applicati dal corrente anno (“A decorrere **dall’anno scolastico 2024/2025**”).

- [Riforma del voto in condotta e giudizi sintetici alla scuola primaria, legge in Gazzetta Ufficiale \(scarica TESTO\). In vigore dal 31 ottobre](#)

[Giudizi sintetici alla primaria \(da ottimo a insufficiente\): la legge è in Gazzetta Ufficiale. Un’ordinanza definirà le modalità - Orizzonte Scuola Notizie](#)

1078/24 Riforma: voto comportamento sarà riferito a tutto l'anno scolastico. Non ammissione alla classe successiva con il 5, giudizio sospeso con il 6

di redazione

La Legge n. 150 del 1° ottobre 2024, in vigore dal prossimo 31 ottobre, prevederà – quando il Ministero dell'istruzione e del Merito pubblicherà i relativi decreti per l'attuazione – alcune novità per la valutazione del comportamento degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

Il Ministero dell'istruzione e del Merito dovrà apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in modo da:

“**1) prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi e la conseguente non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato avvengano anche a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal regolamento di istituto;**

2) prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente oggetto della valutazione in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto;

3) conferire maggiore peso al voto di comportamento della studentessa e dello studente nella valutazione complessiva, riferito all'intero anno scolastico, in particolar modo in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico nonché delle studentesse e degli studenti;

4) prevedere che, per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che abbiano riportato una valutazione pari a sei decimi nel comportamento, il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, sospenda il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva e assegni alle studentesse e agli studenti un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale; la mancata presentazione dell'elaborato prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di classe comportano la non ammissione della studentessa e dello studente all'anno scolastico successivo;

5) prevedere la votazione in decimi per la valutazione periodica e per quella finale degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione, in ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per i licei, adottate ai sensi dell'articolo 13, comma 10, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, e dalle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali, adottate, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61. con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti”.

Dunque, voto in decimi, sì alla valutazione periodica e finale, sì alla valutazione del comportamento con riferimento a tutto l'anno scolastico.

Recupero in Educazione Civica

Assolutamente innovativo il giudizio sospeso per l'ammissione alla classe successiva con voto di comportamento pari a 6/10. In questo caso entra in campo l'Ed. Civica, per cui lo studente dovrà presentare al Consiglio di Classe un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale che lo valuterà per disporre l'ammissione alla classe successiva.

- [Riforma del voto in condotta e giudizi sintetici alla scuola primaria, legge in Gazzetta Ufficiale \(scarica TESTO\). In vigore dal 31 ottobre](#)

[Riforma: voto comportamento sarà riferito a tutto l'anno scolastico. Non ammissione alla classe successiva con il 5, giudizio sospeso con il 6 - Orizzonte Scuola Notizie](#)

1079/24 Riforma voto di condotta ed Esami di Stato: almeno nove per punteggio più alto di fascia nel credito, con sei debito in Educazione civica da colmare al colloquio

di redazione

La revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati, legge n. 150 del 1° ottobre 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il prossimo 31 ottobre. Essa presenta numerose novità, che avranno delle ricadute anche sugli Esami di Stato conclusivi del II ciclo di istruzione.

Il testo modifica il [Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62](#) in più punti, e relativamente al triennio della scuola secondaria di II grado

All'articolo 13, comma 2, lettera d):

1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi»;

d) all'articolo 15, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi».

Quindi

- il voto di comportamento andrà riferito a **tutto l'anno scolastico**
- voto inferiore a 6/10 comporta la **non ammissione agli Esami di Stato**
- voto pari a 6/10 comporta un **“debito” da colmare in sede di colloquio dell'Esame di Stato** con un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale (rimane da capire se anche questa parte sarà oggetto di valutazione nella griglia ed eventualmente che peso potrà avere ai fini del voto complessivo).

Ordinanza sugli Esami di Stato

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha sei mesi di tempo per la pubblicazione dei decreti che dovranno rendere attuativa la nuova normativa. Attendiamo quindi i prossimi mesi per conoscere le indicazioni utili per gli Esami di Stato 2024/25.

- [Riforma del voto in condotta e giudizi sintetici alla scuola primaria, legge in Gazzetta Ufficiale \(scarica TESTO\). In vigore dal 31 ottobre](#)

[Riforma voto di condotta ed Esami di Stato: almeno nove per punteggio più alto di fascia nel credito, con sei debito in Educazione civica da colmare al colloquio - Orizzonte Scuola Notizie](#)

1080/24

Omissis (Vedi 1076)

1081/24 Fino a 10mila euro di multa per chi aggredisce o insulta presidi, docenti e ATA: l'incasso sarà devoluto alla scuola. Legge in Gazzetta Ufficiale

di redazione

Il mondo della scuola si prepara a un giro di vite contro le aggressioni al personale. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n.150 del 1° ottobre 2024, che prevede un significativo inasprimento delle sanzioni per gli studenti condannati con sentenza per reati ai danni di figure operanti all'interno delle istituzioni scolastiche. Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 31 ottobre. L'art. 3 del testo di Legge introduce una multa **che va da 500 a 10.000 euro**, a titolo di riparazione pecuniaria, da versare all'istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa. La sanzione pecuniaria si aggiunge all'eventuale risarcimento per i danni subiti dalla vittima e la sospensione condizionale della pena sarà subordinata all'effettivo pagamento della multa. **Un meccanismo che mira a responsabilizzare gli studenti e a garantire un concreto sostegno alle scuole.** Un elemento chiave del disegno di legge è la sua estesa applicazione. **La tutela, infatti, non si limita ai docenti, al personale educativo e ai dirigenti scolastici, ma si estende a tutto il personale, includendo il personale ATA** (amministrativo, tecnico e ausiliario). Chiunque operi all'interno della scuola, a prescindere dal ruolo ricoperto, potrà beneficiare di questa forma di protezione.

Il testo

“1. Con la sentenza di condanna per i reati commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, è sempre ordinato, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma da euro 500 a euro 10.000 a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa. L'importo della somma di cui al primo periodo è determinato dal giudice, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7.”

I criteri per stabilire l'entità della multa

Sono quelli indicati dal Decreto Lgs n. 7 del 15 gennaio 2016, art. 5

Criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie

1. L'importo della sanzione pecuniaria civile è determinato dal giudice tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) gravità della violazione;
- b) reiterazione dell'illecito;
- c) arricchimento del soggetto responsabile;
- d) opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito;
- e) personalità dell'agente;
- f) condizioni economiche dell'agente.

[Riforma del voto in condotta e giudizi sintetici alla scuola primaria, legge in Gazzetta Ufficiale \(scarica TESTO\). In vigore dal 31 ottobre](#)

Pena per i reati di aggressione ed oltraggio

L'inasprimento delle sanzioni non si ferma qui. Come prevede la Legge Sasso (la n.4 del 25 marzo), [previsto anche un aumento delle pene per i reati di aggressione e oltraggio contro il personale scolastico.](#) Nello specifico, la pena per aggressione passa dagli attuali 5 anni a 7 anni e mezzo, mentre quella per oltraggio passa da 3 a 4 anni e mezzo.

Una chiara dimostrazione dell'intenzione del legislatore di contrastare con fermezza ogni forma di violenza e prevaricazione all'interno del contesto scolastico. L'obiettivo è creare un ambiente più sicuro e rispettoso per tutti coloro che contribuiscono al fondamentale processo educativo.

[**Fino a 10mila euro di multa per chi aggredisce o insulta presidi, docenti e ATA: l'incasso sarà devoluto alla scuola. Legge in Gazzetta Ufficiale - Orizzonte Scuola Notizie**](#)

1082/24 Metodo Montessori anche alla scuola media a partire dal 2025-2026: la legge in Gazzetta Ufficiale

di redazione

Il metodo Montessori approda anche alle scuole medie. Pubblicata la legge in Gazzetta Ufficiale che, oltre a intervenire sul sistema di valutazione e sulla tutela del personale scolastico, introduce l'estensione del metodo Montessori alle scuole secondarie di primo grado a partire dal 2025-2026. Il provvedimento entrerà in vigore il 31 ottobre.

La riforma prevede la possibilità **per le scuole del primo ciclo di richiedere l'istituzione di classi basate sul metodo Montessori**, seguendo i principi e i criteri metodologici emersi dalla sperimentazione triennale avviata dal Ministero dell'Istruzione nel 2021.

Per garantire la qualità dell'insegnamento, sono stati definiti requisiti specifici: la presenza di un ciclo completo di scuola primaria Montessori, un tempo scuola prolungato con servizio di refezione scolastica, laboratori e ambienti adeguati alle attività didattiche e l'assegnazione di quote di organico aggiuntive.

La formazione dei docenti è un altro punto cardine della riforma. Saranno istituiti corsi di differenziazione didattica per la specializzazione degli insegnanti che opereranno nelle classi Montessori delle scuole medie. I docenti specializzati saranno inseriti in elenchi dedicati, utilizzati per l'assegnazione di contratti a tempo indeterminato e determinato.

Le scuole che hanno già avviato la sperimentazione continueranno a farlo fino al completamento del percorso.

Infine, il Ministero dell'Istruzione potrà autorizzare corsi di formazione per il metodo Agazzi e Pizzigoni, con titoli che consentiranno l'accesso a elenchi per contratti di lavoro nelle scuole. Non ci saranno nuovi oneri per la finanza pubblica né esuberi di personale docente a seguito di queste modifiche.

Il metodo Montessori, sviluppato da Maria Montessori a fine Ottocento e diffuso oggi in migliaia di scuole nel mondo, si basa sull'apprendimento attraverso l'esperienza diretta e l'esplorazione autonoma. L'ambiente di apprendimento, progettato con cura e ricco di materiali stimolanti, gioca un ruolo centrale nel favorire la scoperta e l'interazione spontanea.

- [Riforma del voto in condotta e giudizi sintetici alla scuola primaria, legge in Gazzetta Ufficiale \(scarica TESTO\). In vigore dal 31 ottobre](#)
- [Metodo Montessori, ecco cosa accade a Venezia: "Docenti come guida e accompagnamento, intervengono solo quando è necessario. Gli alunni riconoscono i propri errori in autonomia, senza bisogno del rimprovero"](#)

[Metodo Montessori anche alla scuola media a partire dal 2025-2026: la legge in Gazzetta Ufficiale - Orizzonte Scuola Notizie](#)

1083/24 Estensione orario scolastico, formazione docenti, scuole innovative: cosa prevede il documento programmatico di Bilancio 2025

di redazione

Trasmesso alla Commissione UE, all'Eurogruppo e al Parlamento il Documento Programmatico di Bilancio (DPB) 2025. Il testo contiene la struttura della legge di Bilancio 2025, ora sotto valutazione a Bruxelles. Per quanto riguarda l'istruzione la spesa in rapporto al PIL si attesta in media sul 3,8% nel quinquennio 2020-2024 (3,6% nel 2023).

Tra le raccomandazioni specifiche per il Paese si prevedono misure per il **miglioramento delle competenze**:

Formazione docenti

Misure per dare continuità alle iniziative del PNRR volte a potenziare le competenze, anche digitali e a fornire servizi di orientamento e tutoring agli studenti, tramite la formazione dei docenti incaricati e lo sviluppo e miglioramento di strumenti digitali a loro sostegno.

Skill mismatch

Si prevede il consolidamento di alcune linee di azione già attivate nei piani ‘Agenda Sud’ e ‘Agenda Nord’. Si punta, inoltre, alla riduzione del disallineamento tra le competenze richieste dalle imprese e quelle possedute dai lavoratori (skill mismatch) e a ridurre il gap di genere nell’occupazione, oltre ad accelerare la transizione digitale. Per questo sono in atto misure per il potenziamento degli strumenti messi a disposizione dal PNRR, compresa la piattaforma sulle competenze STEM e il rafforzamento delle competenze professionali del personale docente.

Estensione orario scolastico

Stanziare risorse per l’estensione dell’orario scolastico che, oltre a contribuire al miglioramento del rendimento scolastico e alla lotta all’abbandono scolastico, costituiscono uno strumento di supporto alle famiglie e di incentivo a una maggiore partecipazione e occupazione femminile.

Sempre a supporto delle famiglie viene esteso il bonus mamme e vengono incrementati i congedi parentali, oltre a un piano asili nido.

Formazione professionale

Riforma della filiera formativa tecnologico-professionale per creare maggiore interconnessione tra l’offerta formativa scolastica e le esigenze delle imprese. La riforma è strutturata su percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado integrati con percorsi di istruzione tecnologica superiore, mediante anche formazione professionale in base a percorsi di orientamento e flessibilità didattica. Previste anche certificazioni di competenze trasversali e tecniche e l’internazionalizzazione dei percorsi.

Scuole innovative

Dal DI Coesione, a valere sul PN Scuola e competenze, nell’ambito del periodo di programmazione dell’Unione europea 2021-2027, per le regioni più svantaggiate:

- Piano per il potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole;
- Piano per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali, al fine di potenziare l’istruzione tecnica e professionale;
- Piano per la fornitura di arredi didattici innovativi, al fine di rafforzare e migliorare l’offerta educativa nella fascia di età da zero a sei anni.

Nel Documento anche il **Piano Mattei** per favorire la competitività dei mercati energetici: tra le sei aree strategiche l’istruzione.

- [Documento Programmatico di Bilancio 2025](#)
- [Legge di Bilancio 2025, attesa per il testo in Parlamento. Dal 21 ottobre il vaglio della Camera, poi il Senato. Approvazione entro Natale](#)

[Estensione orario scolastico, formazione docenti, scuole innovative: cosa prevede il DOCUMENTO programmatico di Bilancio 2025 - Orizzonte Scuola Notizie](#)

1084/24 Gite scolastiche: sono obbligato a svolgere funzione di accompagnatore? C'è obbligo per i docenti di sostegno?

di redazione

Le attività che non rientrano nell'orario obbligatorio di insegnamento o in quello funzionale (40+40 ore) non possono essere imposte, a meno che non esistano norme o disposizioni specifiche che lo richiedano. In altre parole, le uscite didattiche e i viaggi di istruzione non rientrano tra i compiti obbligatori di un docente.

Riferimenti normativi

Il Ministero dell'Istruzione, con la nota 22009/2012, ha chiarito che i viaggi d'istruzione e le visite guidate devono seguire i criteri definiti dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d'istituto, come previsto dagli articoli 7 e 10 del D.lgs. n. 297/1994. Dal 2000, il regolamento sull'autonomia scolastica, introdotto dal D.P.R. 275/1999, ha conferito alle scuole piena autonomia anche in questo ambito. Pertanto, le precedenti normative in materia, sebbene possano ancora essere consultate come orientamento, non sono più prescrittive.

Autonomia scolastica e organizzazione dei viaggi

Le scuole hanno piena autonomia nell'organizzazione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione. Gli Organi Collegiali sono responsabili della definizione dei criteri organizzativi generali e dell'approvazione di un eventuale regolamento specifico. Il Collegio dei docenti e i Consigli di classe contribuiscono alla programmazione didattica di queste attività.

Disponibilità dei docenti accompagnatori

Per organizzare un'uscita o un viaggio, è necessario verificare la disponibilità dei docenti accompagnatori. Senza il consenso di questi ultimi, non è possibile procedere. Durante le riunioni collegiali, il dirigente scolastico deve accertare quanti docenti siano disponibili a partecipare e registrare ufficialmente tali dichiarazioni nei verbali.

Partecipazione del docente di sostegno

Anche se un alunno con disabilità partecipa al viaggio, il docente di sostegno non è obbligato a partecipare. Qualora il docente non intenda prendere parte all'uscita, è sufficiente che comunichi la propria indisponibilità durante le riunioni collegiali, assicurandosi che tale dichiarazione venga verbalizzata. Questo diritto di non partecipare è valido anche per i docenti di sostegno, senza alcuna eccezione.

Norme precedenti sull'accompagnamento di alunni disabili

Anche la Circolare Ministeriale 291/92, quando era in vigore, prevedeva che, in caso di partecipazione di alunni con disabilità a viaggi d'istruzione, fosse compito degli organi collegiali designare un accompagnatore qualificato e predisporre eventuali misure di sostegno. Tuttavia, non imponeva alcun obbligo di partecipazione al docente di sostegno.

[Gite scolastiche, sono obbligato a svolgere funzione di accompagnatore? C'è obbligo per i docenti di sostegno? - Orizzonte Scuola Notizie](#)

1085/24 Gite di istruzione: quanti docenti accompagnatori per gli alunni? Quali obblighi di sorveglianza. La normativa

di redazione

Il tema della partecipazione dei docenti ai viaggi di istruzione era regolato dalla **Circolare Ministeriale n. 291/1992**, che al punto 8.2 stabiliva l'obbligo di indicare nella delibera del Consiglio d'istituto il numero di accompagnatori, suggerendo un rapporto di almeno un accompagnatore ogni quindici alunni. La circolare consentiva un aumento del numero di accompagnatori, fino a un massimo di tre per classe, qualora lo richiedessero le esigenze organizzative e il bilancio scolastico.

Programmazione e vigilanza

La stessa **C.M. n. 291/92** specificava che i viaggi dovessero essere programmati in modo tale da evitare tempi morti, per non compromettere la sorveglianza degli alunni. Il rispetto di tali indicazioni era considerato essenziale per garantire sia la sicurezza degli studenti sia l'apporto didattico durante le attività.

Autonomia scolastica e normativa attuale

Con l'entrata in vigore del **D.P.R. 275/1999**, che regola l'autonomia delle istituzioni scolastiche, le scuole hanno acquisito piena autonomia nella gestione dei viaggi di istruzione. Ciò ha reso non più vincolanti le normative precedenti, come la **C.M. n. 291/1992** e altri riferimenti normativi preesistenti (ad esempio il **D.lgs. n. 111/1995**), che ora costituiscono solo linee guida. La competenza sull'organizzazione dei viaggi e il numero degli accompagnatori spetta quindi esclusivamente agli organi collegiali della scuola, come previsto dagli articoli 7 e 10 del **D.lgs. n. 297/1994**.

Obblighi di sorveglianza e responsabilità

In tema di sorveglianza, è fondamentale che la scuola adotti un regolamento specifico per i viaggi di istruzione. Tuttavia, la responsabilità della vigilanza ricade su tutti i docenti accompagnatori, con il dirigente scolastico come figura di riferimento principale. Secondo la giurisprudenza della **Corte di Cassazione** (art. 1218 del codice civile), la scuola ha l'obbligo di garantire la sicurezza degli alunni durante tutte le attività scolastiche, compresi i viaggi d'istruzione, adottando tutte le misure organizzative necessarie per prevenire situazioni di pericolo.

[Gite di istruzione, quanti docenti accompagnatori per gli alunni? Quali obblighi di sorveglianza. La normativa - Orizzonte Scuola Notizie](#)

1086/24 Gita scolastica e infortunio: se è presente anche il genitore, la responsabilità è sempre del docente? C'è anche corresponsabilità scuola-alunno

di redazione

La responsabilità dell'istituto scolastico e degli insegnanti in caso di autolesione da parte di un alunno è di natura contrattuale. Essa si fonda sul dovere di vigilanza che la scuola deve esercitare dal momento in cui il minore viene affidato alla struttura scolastica fino a quando la sorveglianza passa, effettivamente o potenzialmente, ai genitori. Tuttavia, cosa accade se un genitore partecipa a una gita scolastica?

L'affidamento dell'alunno alla scuola

Quando i genitori affidano il proprio figlio a un istituto scolastico, la scuola assume il dovere di vigilare sull'alunno con la diligenza richiesta dall'età e dallo sviluppo psicofisico del minore. La vigilanza deve prevenire situazioni di pericolo che possano compromettere la sua incolumità. Questo dovere rimane valido dall'inizio dell'affidamento fino a quando la responsabilità di sorveglianza ritorna ai genitori.

Obbligo di vigilanza e gite scolastiche

Durante una gita scolastica, si crea un rapporto contrattuale che obbliga gli insegnanti a vigilare sugli studenti per tutta la durata dell'evento. Questa sorveglianza include non solo la prevenzione di incidenti, ma anche la verifica della sicurezza delle strutture alberghiere utilizzate per l'alloggio.

La scelta della struttura ricettiva

Tra gli obblighi della scuola durante le gite scolastiche rientra la selezione di strutture adeguate all'accoglienza degli alunni. La scelta deve avvenire sulla base di una verifica preliminare dei potenziali rischi connessi all'uso di tali strutture e alla loro idoneità.

Prova del danno

L'iscrizione a una scuola e la partecipazione a una gita scolastica costituiscono un contratto che obbliga la scuola a garantire la sicurezza dell'alunno. In caso di danno, l'alunno deve dimostrare di aver subito un evento lesivo durante la gita. La scuola, invece, ha l'onere di provare che l'incidente è stato causato da circostanze imprevedibili o inevitabili, non evitabili neppure con le misure di prevenzione idonee. Resta inoltre possibile che la condotta imprudente dell'alunno contribuisca a determinare il danno.

La partecipazione del genitore alla gita

Se un genitore partecipa alla gita scolastica, l'affidamento del minore alla scuola non si concretizza, poiché il genitore assume il ruolo di accompagnatore. In tal caso, il personale scolastico non può essere ritenuto responsabile di eventuali danni subiti dall'alunno.

Esclusione della responsabilità della scuola in presenza dei genitori

La responsabilità della scuola viene meno quando il genitore esercita il dovere di vigilanza durante la gita. La responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico per la sicurezza dell'alunno è strettamente collegata al fatto che il minore sia affidato alla scuola, e cessa quando la sorveglianza passa ai genitori.

Sorveglianza e gite scolastiche con la presenza del genitore

Se un genitore partecipa a una gita scolastica, gli insegnanti sono sollevati dal loro dovere di vigilanza sull'alunno. In tal caso, la responsabilità per la sicurezza del minore ricade sul genitore presente.

Corresponsabilità scuola-alunno

In una sentenza della Corte di Cassazione (Sezione III Civile, n. 2413 del 4 febbraio 2014), riguardante un infortunio subito da un alunno durante una gita scolastica senza la presenza dei genitori, il tribunale ha rilevato una corresponsabilità sia da parte dell'alunno che della scuola. Il comportamento dell'allievo, insieme a quello degli altri studenti, ha contribuito all'incidente. La Corte ha quindi riconosciuto un danno biologico e morale, con un concorso di responsabilità tra la scuola e l'allievo.

[Gita scolastica e infortunio: se è presente anche il genitore, la responsabilità è sempre del docente? C'è anche corresponsabilità scuola-alunno - Orizzonte Scuola Notizie](#)

1087/24 Percorsi abilitanti 60 e 30 CFU, nuovi posti per LinK Campus in Umbria. Ecco per quali classi di concorso [Decreto MUR]

di redazione

Con Decreto Ministeriale n. 1623 del 14-10-2024 il MUR ha integrato i posti per l'attivazione dei percorsi di formazione iniziale docenti 2023/2024 della Link Campus University nella Regione Umbria. Ecco per quali classi di concorso.

Il decreto indica all'Allegato 1, i posti autorizzati per i percorsi universitari di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado, per l'anno accademico 2023/2024, erogati dalla Link Campus University, nella Regione Umbria.

2. Per tutto quanto non espressamente indicato, si rimanda ai decreti ministeriali n. 620 e n. 621 del 22 aprile 2024.

I posti autorizzati

A.A. 2023/2024

SEDE DEL CENTRO	CLC	DENOMINAZIONE PERCORSO FORMATIVO	POSTI AUTORIZZATI
Link Campus University	A001-FI	Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado	10
	A003-FI	Design della ceramica	10
	A004-FI	Design del libro	10
	A007-FI	Discipline audiovisive	10
	A008-FI	Discipline geometriche, architettura, design d'arredamento e scenotecnica	10
	A010-FI	Discipline grafico-pubblicitarie	10
	A011-FI	Discipline letterarie e latino	10
	A012-FI	Discipline letterarie istituti II grado	10
	A013-FI	Discipline letterarie, latino e greco	10
	A018-FI	Filosofia e scienze umane	10
	A019-FI	Filosofia e storia	10
A021-FI	Geografia	10	

Link Campus University	A022-FI	Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado	10
	A023-FI	Lingua italiana per discenti di lingue straniera (alloglotti)	10
	A026-FI	Matematica	10
	A027-FI	Matematica e fisica	10
	A028-FI	Matematica e scienze	10
	A045-FI	Scienze economico-aziendali	10
	A046-FI	Scienze giuridico-economiche	10
	A047-FI	Scienze matematiche applicate	10
	AB24-FI	Lingua e cultura straniera (inglese)	10
	AB25-FI	Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado	10

- [Decreto](#) e [Allegato 1](#)

[Percorsi abilitanti 60 e 30 CFU, nuovi posti per LinK Campus in Umbria. Ecco per quali classi di concorso \[DECRETO MUR\] - Orizzonte Scuola Notizie](#)

1088/24 Percorsi abilitanti 60, 30 e 36 CFU: ecco lo SCHEMA dei percorsi da attivare nel 2024/25. Chi potrà partecipare

di redazione

Il secondo ciclo ordinario dei Percorsi abilitanti di cui al DPCM 4 agosto 2023, afferenti all'anno accademico 2024/25 saranno attivati a breve? Le Università non riescono a fornire questa info alle richieste, si stanno infatti svolgendo le lezioni del primo ciclo con l'obiettivo di chiusura tra dicembre 2024 e marzo 2025. Cosa sappiamo finora per il secondo ciclo.

Le notizie più recenti risalgono al 14 maggio 2024, alla nota del MUR in cui sono state distinte le tipologie di percorsi per l'anno accademico 2023/24 e 2024/25.

TIPOLOGIA PERCORSO DA ATTIVARE a.a. 2024/2025	TERMINE DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI PNRR
Percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (allegato 1 del D.P.C.M.)	Da programmare
Percorso preordinato all'acquisizione dei 30 CFU/CFA destinato ai vincitori del concorso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (allegato 2 del D.P.C.M.);	Da programmare Orizzonte Scuola
Percorso preordinato all'acquisizione dei 30 CFU/CFA, di cui all'articolo 2-ter, comma 4 bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59;	Da programmare
Percorso preordinato all'acquisizione dei 30 CFU/CFA, di completamento, di cui all' articolo 18-bis, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, destinato ai vincitori di concorso di cui al comma 1 dello stesso articolo (allegato 4 del D.P.C.M.)	Da programmare
Percorso preordinato all'acquisizione dei 36 CFU/CFA, di completamento, di cui all' articolo 18-bis, comma 4, secondo periodo del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, destinato a coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA (allegato 5 del D.P.C.M.)	Da programmare

[SCARICA LA NOTA MUR del 14 maggio 2024](#)

I primi percorsi si concluderanno a novembre /dicembre 2024

È del 14 maggio 2023 la nota MUR n. n. 9171 “Indicazioni operative sulle procedure di attivazione dei percorsi di formazione insegnanti a.a. 2023/2024 e 2024/2025” che pone come termine ultimo per la conclusione dei primi percorsi il mese di novembre /dicembre 2024 al fine di consentire la partecipazione al [secondo concorso della fase straordinaria PNNR](#) degli aspiranti che avranno conseguito almeno 30 CFU.

Secondo ciclo percorsi abilitanti posto comune

È possibile ipotizzare dunque che non sarà possibile un avvio del secondo ciclo di percorsi prima di gennaio 2025.

Circa 36.000 posti a disposizione

Quanti saranno i posti a disposizione? Nella [nota del 6 novembre 2024](#) il Ministero aveva proposto una stima di circa 35.976 posti, da dettagliare per classe di concorso e su base regionale. Ma se si considera che per il 2023/24 i posti stimati all'epoca erano 35.595/40000 ma poi di fatto sono stati aumentati a 51.753 utilizzando [i criteri che è possibile leggere qui](#), ci sono buone premesse per veder crescere quel numero.

Nel 2024/25 però, ancor più che nel 2023/24 a contare tanto sarà la distribuzione dei posti per classe di concorso e regione. Obbligati all'abilitazione da 30 o 36 CFU sono infatti i vincitori di concorso PNRR che dal 1° settembre e altri ancora fino al 31 dicembre 2024 sono assunti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo. E svolgendo servizio in una regione non possono certo fare i salti mortali per la frequenza del percorso obbligatorio.

Chi può partecipare al secondo ciclo dei Percorsi abilitanti

Percorso 60 CFU/CFA (allegato 1 del D.P.C.M.): destinato a laureati e laureandi iscritti alla magistrale [I requisiti di accesso](#)

Percorso preordinato all'acquisizione dei 30 CFU/CFA (allegato 2 del D.P.C.M.)

Percorso preordinato all'acquisizione dei 30 CFU/CFA, di cui all'articolo 2-ter, comma 4 bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59;

- docenti triennialisti, che hanno svolto almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque, anche non continuativi, nelle scuole statali o paritarie, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso richiesta
- docenti che hanno sostenuto la prova del concorso straordinario bis comma 9-bis, dell'art.59 del D.L.73/2021
- docenti che hanno avuto accesso al concorso DDG n. 2575/2023 con i tre anni di servizio negli ultimi cinque, anche non continuativi, nelle scuole statali, di cui almeno uno specifico nella classe di concorso richiesta.

Percorso preordinato all'acquisizione dei 30 CFU/CFA, di completamento, di cui all' articolo 18-bis, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, destinato ai vincitori di concorso di cui al comma 1 dello stesso articolo (allegato 4 del D.P.C.M.): dubitiamo possa essere attivato nel 2024/25, dal momento che le assunzioni da secondo concorso PNRR potranno avvenire non prima di luglio 2025

Percorso preordinato all'acquisizione dei 36 CFU/CFA, di completamento, di cui all' articolo 18-bis, comma 4, secondo periodo del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, destinato a coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA (allegato 5 del D.P.C.M.): vincitori del concorso PNRR in possesso dei 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022.

Le Università non hanno ancora info

Al momento le Università non hanno ancora info da poter fornire per l'avvio del secondo ciclo dei Percorsi Abilitanti. Monitoreremo la situazione per capire quali tempistiche potrebbero esserci.

[Percorsi abilitanti 60, 30 e 36 CFU: ecco lo SCHEMA dei percorsi da attivare nel 2024/25. Chi potrà partecipare - Orizzonte Scuola Notizie](#)

1089/24 Prove INVALSI: i dati provincia per provincia. Sondrio e Lecco le migliori, Crotone e Sassari le peggiori. Marcato il divario tra Nord e Sud

di redazione

I risultati dei test INVALSI 2023-2024 dipingono un quadro preoccupante del sistema scolastico italiano, segnato da un profondo divario tra Nord e Sud, come segnala l'analisi presentata su Il Sole 24 Ore.

Mentre il Centro-Nord mostra segnali di ripresa post-pandemia, il Mezzogiorno, isole comprese, fatica a recuperare il terreno perduto. Un ragazzo su due, al termine del primo o del secondo ciclo di istruzione, non raggiunge il livello minimo di competenze (livello 3) in italiano e matematica.

L'analisi provinciale dei dati INVALSI offre una visione ancora più dettagliata delle criticità. In alcune province del Sud, la percentuale di studenti al di sotto del livello minimo supera il 60%. Sorprendentemente, alcune aree del Centro-Nord mostrano addirittura un peggioramento rispetto al 2021, anno in cui gli effetti della pandemia erano al culmine.

A livello nazionale, i dati confermano il trend delineato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito: un recupero in corso, ma con il Sud in evidente difficoltà. In media, il 40,1% degli studenti di terza media e il 42,2% dei diplomati non possiede competenze adeguate. Nel Mezzogiorno, queste percentuali salgono rispettivamente al 45,9% e al 51,7%. La situazione è ancora più critica in matematica, con il 54,7% degli studenti di terza media e il 58,5% dei diplomati del Sud al di sotto del livello base, con un ritardo di 16 e 22 punti percentuali rispetto al Nord.

Un altro dato allarmante riguarda l'aumento, in media del 2%, degli studenti con competenze inadeguate nel passaggio dalle medie alle superiori. Il trend è più accentuato al Sud e al Centro, con incrementi fino al 6% in italiano e al 7% in matematica.

L'analisi provinciale rivela situazioni di eccellenza e di forte criticità. **Sondrio e Lecco si distinguono per il minor numero di studenti con competenze inadeguate, mentre Crotone e Sassari presentano le percentuali più alte.** Preoccupante il peggioramento registrato in province come Trento, Aosta e Asti, in controtendenza rispetto al miglioramento generale osservato in altre 23 province.

Negli ultimi tre anni, le competenze in italiano alla fine del primo ciclo hanno subito un peggioramento nella maggior parte delle province italiane. Si osserva invece un recupero in italiano tra i diplomati e in matematica, con alcune eccezioni. Infine, il divario tra i risultati di terza media e quinta superiore è particolarmente marcato in alcune province, come Viterbo, Ascoli Piceno e Avellino in matematica, e Avellino, Salerno e Ascoli Piceno in italiano.

- [RAPPORTO INVALSI](#)
- [Prove Invalsi 2024/25: il CALENDARIO rettificato](#)

[Prove INVALSI, i dati provincia per provincia: Sondrio e Lecco le migliori, Crotone e Sassari le peggiori. Marcato il divario tra Nord e Sud - Orizzonte Scuola Notizie](#)

1090/24 Autonomia differenziata: le richieste del Veneto in tema di scuola. Carta bianca su organici, programmi e facoltà di riconoscere nuovi istituti paritari

di Andrea Carlino

La Regione Veneto si fa promotrice di un'ambiziosa proposta nell'ambito dell'autonomia differenziata, concentrandosi in particolare sul settore dell'istruzione.

Come segnala *Il Mattino di Padova*, l'obiettivo dichiarato è quello di ottenere **maggiori competenze nella gestione del sistema educativo regionale**, con un focus specifico sulla determinazione degli

organici scolastici e sull'organizzazione complessiva dell'istruzione sul territorio. Tra le richieste avanzate dalla Regione spicca la possibilità **di avere voce in capitolo sulla definizione delle attività didattiche e sulla determinazione degli organici del personale scolastico**. [La mossa si inserisce nel più ampio contesto dell'articolo 117 della Costituzione, che delinea le competenze ripartite tra Stato e Regioni in materia di istruzione](#). Il documento elaborato dalla Regione Veneto, descritto come un "dossier", propone una serie di misure volte a rafforzare l'autonomia regionale nel campo dell'istruzione. Tra queste, **si evidenzia la richiesta di poter adattare i programmi scolastici alle esigenze specifiche del territorio, tenendo conto delle particolarità economiche e sociali che caratterizzano la regione**. Un aspetto rilevante della proposta riguarda la gestione del personale docente. La Regione aspira a una maggiore flessibilità nella definizione degli organici, **con l'obiettivo di rispondere in modo più efficace alle necessità delle scuole del territorio**.

La Regione Veneto sottolinea come **queste richieste siano finalizzate a creare un sistema educativo più rispondente alle esigenze locali**, in grado di valorizzare le peculiarità del territorio e di fornire agli studenti competenze più allineate con il mercato del lavoro regionale.

Il processo dovrà essere accompagnato **da un adeguato trasferimento di risorse**.

Tuttavia, **la proposta non sarà esente da critiche**. Già in passato, alcuni osservatori avevano lanciato l'allarme per un'eccessiva regionalizzazione dell'istruzione: ciò potrebbe portare a disparità tra le diverse aree del paese, mettendo a rischio il principio di uniformità del sistema educativo nazionale.

Le sei richieste della Regione Veneto

- La gestione completa dell'organico degli insegnanti, con la possibilità di distribuirlo tra le istituzioni scolastiche.
- La definizione di criteri specifici per il riconoscimento della parità scolastica e l'assegnazione dei relativi contributi alle scuole paritarie.
- La gestione dell'istruzione per adulti e dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA), in sinergia con il mondo del lavoro.
- L'adattamento dei programmi scolastici alle esigenze specifiche del territorio, valorizzando le ricchezze storiche e culturali del Veneto.
- Il trasferimento del personale dell'Ufficio Scolastico Regionale e degli uffici territoriali sotto l'egida della Regione, inclusi i dirigenti scolastici.
- La gestione totale dell'edilizia scolastica, dalla costituzione di un fondo di risorse all'analisi dei fabbisogni, fino alla programmazione degli interventi di adeguamento e miglioramento sismico delle strutture.
- [Autonomia differenziata, il rischio povertà e i cambiamenti \(concreti\) nel mondo della scuola](#)

[Autonomia differenziata, le richieste del Veneto in tema di scuola: carta bianca su organici, programmi e facoltà di riconoscere nuovi istituti paritari - Orizzonte Scuola Notizie](#)

1091/24 Alunna bocciata due volte alla scuola primaria. I genitori fanno ricorso e il Tar lo accoglie: "La scuola non ha valutato l'età della bimba e il suo disagio psicologico". Sentenza

di *Andrea Carlino*

Il Tar del Lazio, con la sentenza n.8686/2024, pubblicata lo scorso 9 settembre, ha annullato la decisione di una scuola di non ammettere un'alunna della quinta primaria alla classe successiva. La sentenza, emessa a seguito del ricorso presentato dai genitori della minore, contesta la motivazione addotta dalla scuola, giudicata insufficiente alla luce della normativa vigente.

La studentessa, undicenne, **aveva già ripetuto la quinta primaria l'anno precedente**. La scuola aveva giustificato la seconda bocciatura con "*risultati completamente insufficienti a causa delle continue assenze*", valutando il livello di apprendimento della minore "in via di prima acquisizione"

in tutte le materie. Il TAR, tuttavia, ha ritenuto tale motivazione inadeguata, sottolineando che l'articolo 3 del Decreto Legislativo 62/2017 prevede la non ammissione alla classe successiva nella scuola primaria solo in "casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione". **Nel caso specifico, la scuola non avrebbe adeguatamente considerato l'età della bambina, il suo disagio psicologico (di cui era a conoscenza) e le possibili conseguenze negative di una seconda bocciatura.**

Il Tribunale ha richiamato il **principio costituzionale del diritto all'istruzione e l'obbligo della scuola di contrastare la dispersione scolastica**, evidenziando che la non ammissione dovrebbe essere una misura estrema, preceduta da un'attenta valutazione e da una stretta collaborazione tra scuola e famiglia. **La sentenza impone ora alla scuola di rivalutare con urgenza la situazione della studentessa**, tenendo conto delle indicazioni del TAR ed esprimendosi nuovamente in merito all'ammissione alla classe successiva in tempi brevi, considerato l'imminente inizio del nuovo anno scolastico. La decisione del TAR rappresenta, dunque, un importante precedente, affermando il principio che la bocciatura nella scuola primaria deve essere una misura eccezionale e adeguatamente motivata, soprattutto quando riguarda minori con difficoltà psicologiche.

- [SENTENZA](#)

[Alunna bocciata due volte alla scuola primaria, i genitori fanno ricorso e il Tar lo accoglie: "La scuola non ha valutato l'età della bimba e il suo disagio psicologico". SENTENZA - Orizzonte Scuola Notizie](#)

1092/24 Alunna con DSA viene bocciata: i genitori contestano la decisione e fanno ricorso al Tar. I giudici danno ragione alla famiglia: "La scuola non ha attivato le necessarie misure di supporto"

di redazione

Una studentessa di Alba Adriatica, inizialmente non ammessa alla classe seconda per insufficienze in diverse materie, potrà continuare a frequentare la classe terza. Il TAR Abruzzo ha infatti annullato la bocciatura, accogliendo il ricorso presentato dai genitori, assistiti da un legale. **La vicenda risale alla fine dell'anno scolastico 2022-2023**, quando il Consiglio di classe dell'istituto aveva deliberato all'unanimità la non ammissione della studentessa alla classe successiva. I genitori, contestando la decisione, avevano sottolineato la mancata attivazione da parte della scuola degli interventi di recupero previsti e la scarsa considerazione della diagnosi di disturbi dell'apprendimento presentata. Il ricorso al TAR Abruzzo mirava a ottenere l'annullamento del provvedimento di bocciatura. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, unitamente all'Ufficio Scolastico Regionale, si è costituito in giudizio a difesa della scuola. Tuttavia, a settembre 2023, il TAR ha accolto la richiesta di sospensione della bocciatura, consentendo alla studentessa di frequentare la seconda classe. I progressi scolastici compiuti durante l'anno sono stati riconosciuti dal Consiglio di classe, che a giugno 2024 ha deliberato l'ammissione alla classe terza. **L'udienza definitiva del 9 ottobre 2024 ha sancito l'annullamento definitivo della bocciatura.** Il TAR ha evidenziato come la scuola non avesse fornito una motivazione adeguata alla non ammissione e non avesse attuato le necessarie misure di supporto, previste dalla legge per gli studenti con disturbi dell'apprendimento. Il tribunale ha ribadito l'obbligo di personalizzare il percorso scolastico e di fornire strumenti dispensativi e compensativi in questi casi. La sentenza conferma quindi la promozione della studentessa, che può ora proseguire il suo percorso scolastico nella classe terza.

[Alunna con DSA viene bocciata: i genitori contestano la decisione e fanno ricorso al Tar. I giudici danno ragione alla famiglia: "La scuola non ha attivato le necessarie misure di supporto" - Orizzonte Scuola Notizie](#)

1093/24 Docente con interdizione da lavoro post partum, non può svolgere funzione di collaboratrice scolastica

di *Avv. Marco Barone*

Una docente presentava all'Ispettorato Territoriale del Lavoro domanda di interdizione dal lavoro post partum, ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. b) e c) del d. lgs. n. 151/2001, fino al 7° mese dal parto (periodo di tutela massimo previsto dall'art. 6 dello stesso testo legislativo), ma la domanda veniva respinta.

Il fatto

L'Ispettorato del Lavoro dopo aver acquisito dal dirigente scolastico il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e le informazioni relative alle mansioni svolte dalla richiedente, al contratto in essere con la medesima e al calendario scolastico, comunicava all'interessata, ai sensi dell'art. 10 bis l. 241/90, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, in particolare rilevando che “per la mansione di insegnante di matematica e scienza scuola secondaria di 1° grado non sussistono rischi significativi ai fini dell'allattamento”. Con la stessa comunicazione, l'Ufficio invitava l'interessata a presentare nel termine di 10 giorni eventuali osservazioni idonee a consentire una diversa valutazione dell'istanza. Si pronuncia il TAR per la Lombardia N. 00757/2024

Legittimo negare l'interdizione post partum a docente se non c'è effettivo pericolo

L'eventualità paventata dalla ricorrente di poter essere adibita a compiti di assistenza primaria degli allievi, in sostituzione dei collaboratori scolastici, osservano i giudici, venendo in tal modo a contatto con agenti biologici potenzialmente infettivi o patogeni è radicalmente esclusa dal Documento di Valutazione dei Rischi predisposto dall'Istituto scolastico, il quale dispone espressamente che “E' vietato alla docente in stato di gravidanza e in allattamento ogni operazione di assistenza primaria agli allievi che possa comportare un rischio di natura biologica (contatto con urina, feci, sangue, saliva, etc.)”: cfr. doc. 8 parte resistente, Allegato 1, paragrafo “Misure specifiche tese alla riduzione dei rischi docenti e docenti di sostegno”, pagg. 34 e ss.).

L'asserita presenza nell'Istituto scolastico di numerosi allievi extracomunitari e italiani, continua il TAR, non in regola con le vaccinazioni obbligatorie è rimasta affermazione del tutto generica e priva del benché minimo supporto probatorio, oltre che recisamente contestata dalle Amministrazioni resistenti; si tratta, in definitiva, di affermazione meramente suggestiva e strumentale, priva di ogni rilievo ai fini del sindacato di legittimità dell'atto impugnato.

Parimenti generica e strumentale appare l'ulteriore asserzione della ricorrente circa la presunta insalubrità delle aule nel periodo autunnale e invernale a causa dell'asserito sovraffollamento degli spazi e dell'impossibilità di garantire un adeguato ricambio dell'aria: anche in tal caso di tratta di affermazioni svincolate da ogni riscontro oggettivo e basate su mere illazioni e congetture, peraltro respinte con decisione dalle parti resistenti.

Dunque, nel respingere il ricorso, il TAR lombardo conclude che le osservazioni procedurali presentate dall'interessata dopo la comunicazione del preavviso di diniego non sono state ignorate dall'Amministrazione, ma – per quanto emerge dalla motivazione dell'atto impugnato – non sono state ritenute “utili ai fini di un eventuale riesame dell'istanza”: una valutazione, quest'ultima, pienamente confermata dalle considerazioni sopra esposte in ordine al carattere palesemente generico, strumentale e in definitiva pretestuoso delle allegazioni procedurali della richiedente.

[Docente con interdizione da lavoro post partum, non può svolgere funzione di collaboratrice scolastica - Orizzonte Scuola Notizie](#)

1094/24 Lite in classe: professore schiaffeggia uno studente che aveva tentato di sottrargli il cellulare per evitare una nota sul registro. Il preside annuncia: “Docente sospeso in via cautelare”

di redazione

Ancora violenza a scuola. L'ultimo episodio si è verificato stamane in un istituto superiore della provincia di Sondrio, dove un ragazzo ha tentato di sottrarre il telefono a un professore intento a scrivere una nota sul registro elettronico.

La reazione dell'insegnante sarebbe stata violenta. Secondo quanto riferito da *Radio TSN*, il professore avrebbe colpito il ragazzo con uno schiaffo e lo avrebbe spintonato facendolo cadere all'indietro tra i banchi. La situazione ha richiesto l'intervento immediato delle forze dell'ordine e di un'ambulanza, allertate dai presenti.

Il ragazzo, che è già maggiorenne, avrebbe deciso di denunciare il professore, il quale aveva iniziato il suo incarico solo due settimane fa, il 1° ottobre.

La dirigenza scolastica è stata immediatamente informata dell'accaduto e sono stati chiamati i Carabinieri e i soccorsi. Gli operatori sanitari hanno prestato le prime cure al giovane, che ha riportato solo lievi contusioni a seguito della caduta.

Il dirigente scolastico, contattato dal *Corriere della Sera*, ha commentato l'episodio definendolo “di inaudita gravità” e ha rivelato che il docente aveva già mostrato “difficoltà relazionali con gli studenti”, motivo per cui era stato segnalato all'ufficio scolastico. Il preside ha confermato di aver sospeso il professore in via cautelativa e ha annunciato l'intenzione di presentare un rapporto disciplinare.

Il docente è pubblico ufficiale

Purtroppo, le cronache dei giornali sono piene di articoli che parlano di genitori o studenti che attaccano il corpo docente. I professori, però, sono riconosciuti come pubblici ufficiali e questa qualifica ha delle implicazioni precise, soprattutto in caso di comportamenti offensivi o denigratori nei loro confronti.

Il Codice Penale Italiano, all'art. 357, definisce il pubblico ufficiale come colui che esercita una “pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”. La definizione si applica ai docenti nel momento in cui sono impegnati nell'esercizio delle loro funzioni all'interno degli istituti scolastici. La legge distingue tra pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, attribuendo ai primi poteri decisionali, di certificazione e di attestazione di coazione.

Con la sentenza n. 15367/2014, la Corte di Cassazione ha ribadito la qualifica di pubblico ufficiale per gli insegnanti, estendendo tale riconoscimento non solo alla tenuta delle lezioni, ma anche a tutte le attività ad esse connesse. Ciò include, ad esempio, gli incontri con i genitori degli allievi.

L'oltraggio a pubblico ufficiale, previsto dall'articolo 358 del codice penale, si configura quando un individuo offende l'onore e il prestigio di un pubblico ufficiale in presenza di almeno due persone. L'offesa può riguardare sia la sfera personale sia quella funzionale e sociale del pubblico ufficiale. La legge intende così tutelare non solo la reputazione del singolo, ma anche quella dell'intera amministrazione pubblica e dello Stato.

Leggi anche

- [L'emergenza silenziosa, il disagio giovanile che non possiamo ignorare. Veltroni: “I fatti violenti delle ultime settimane non sono isolati, servono attenzione e intervento”](#)

[**Lite in classe, professore schiaffeggia uno studente che aveva tentato di sottrargli il cellulare per evitare una nota sul registro. Il preside annuncia: "Docente sospeso in via cautelare" - Orizzonte Scuola Notizie**](#)

1095/24 Docente assolto, la relazione di fine anno non viola la privacy degli studenti. Tolta la sanzione disciplinare comminata dal dirigente scolastico

di *Andrea Carlino*

Il Tribunale di Treviso, sezione lavoro, ha annullato la sanzione disciplinare inflitta a un docente di storia e filosofia accusato di aver violato la privacy degli studenti in una relazione di fine anno. La **sentenza n. 316/2024**, come segnala [Altalex](#), chiarisce i limiti dell'applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali nel contesto scolastico, ribadendo la distinzione tra valutazioni didattiche generali e divulgazione di informazioni sensibili. **Il caso riguardava un docente di un liceo della provincia di Treviso che nella sua relazione finale aveva descritto la classe come composta da 18 studentesse e 2 studenti**, sottolineando una preparazione prevalentemente nozionistica e un rendimento generale "discreto", con alcune eccezioni di eccellenza riscontrate nella componente femminile. Il Dirigente Scolastico aveva interpretato tali osservazioni come una violazione della privacy, irrogando una sanzione disciplinare. Il docente, assistito dal suo legale, **ha impugnato la sanzione, sostenendo che la relazione, documento interno non destinato alla pubblicazione, non conteneva dati sensibili o identificativi**. Inoltre, la responsabilità della conformità alla normativa privacy del documento finale spettava al Consiglio di Classe, incaricato di integrare e revisionare i contributi dei singoli docenti. Il Tribunale ha accolto il ricorso, motivando la decisione su tre punti fondamentali. **Innanzitutto, ha escluso la presenza di dati sensibili o identificativi nella relazione**. Le osservazioni sulla composizione della classe per genere e sul livello di preparazione rappresentavano valutazioni generali, prive di riferimenti a singoli studenti. **In secondo luogo**, il giudice ha riconosciuto la natura soggettiva della valutazione del docente, **che non costituiva un dato fattuale lesivo della privacy**. L'osservazione sul mancato raggiungimento dell'eccellenza da parte della componente maschile è stata interpretata come una constatazione educativa, non come un giudizio denigratorio. Infine, il Tribunale **ha confermato che la responsabilità della conformità privacy del documento finale spettava al Consiglio di Classe**, non al singolo docente. La relazione rappresentava un contributo preliminare, soggetto alla revisione e all'approvazione collegiale.

[Docente assolto, la relazione di fine anno non viola la privacy degli studenti. Tolta la sanzione disciplinare comminata dal dirigente scolastico - Orizzonte Scuola Notizie](#)

1096/24 Docente invia alla classe ed ai genitori documento ASL con stato di salute di uno studente, il Garante per la privacy ammonisce. Ecco perché

di *Avv. Marco Barone*

Il Garante per la Privacy ha ricevuto un reclamo con il quale un genitore ha lamentato che, facendo seguito al risultato di positività al Covid-19 riportato dal proprio figlio a seguito del tampone una docente avrebbe inviato ai compagni di classe del ragazzo e ai relativi genitori, una comunicazione contenente il provvedimento emesso al riguardo dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica della ASL, con il quale si rendeva noto alla classe lo stato di positività al Covid-19 del minore stesso. Il Garante interviene ammonendo la scuola, per i motivi che ora vedremo

La questione

Il provvedimento in commento è il [doc. web n. 10039592] n. 403 del 4 luglio 2024. Con nota l'Istituto ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni formulata dall'Autorità rappresentando, in particolare che: "non era a conoscenza dell'operato del docente che avrebbe divulgato dati personali secondo quanto esposto nel reclamo del sig. XX"; – "dopo indagine interna, ha identificato nella

Prof.ssa (...), la docente che, unitamente al provvedimento emesso dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica della ASL, ha identificato nel figlio del Sig. XX la persona affetta da COVID-19”; – “il protocollo adottato dalla scuola, d’intesa con il SISP della ASL prevede che il provvedimento (anonimo) venga trasmesso ai membri della classe ed ai genitori”; – “la Prof.ssa ha ricevuto ad inizio anno adeguata informativa sulla normativa relativa alla privacy”; – “prontamente, a seguito della (...) segnalazione è stata emessa nei confronti della Prof.ssa (...) una contestazione di addebito per l’avvio di un procedimento disciplinare”; – “quanto accaduto è dovuto esclusivamente ad un mero errore materiale per un refuso”.

Il trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto

Come risulta dagli atti e dalle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nonché dall’accertamento compiuto sulla base degli elementi acquisiti a seguito dell’attività istruttoria e dalle successive valutazioni di questo Dipartimento, è stato accertato che, a seguito del risultato di positività al Covid-19 riportato dal figlio del reclamante a mezzo del tampone una docente dell’Istituto ha inviato, ai genitori dei compagni di classe dell’interessato, un messaggio di posta elettronica tramite registro elettronico contenente il provvedimento emesso al riguardo dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica della ASL e informando altresì i predetti soggetti “della positività” dell’interessato. Al riguardo si osserva che, ai sensi dell’art. 4 par. 1, n. 15 del Regolamento, sono considerati dati relativi alla salute “i dati personali attinenti alla salute fisica e mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni sul suo stato di salute”. Stante la definizione di dato personale e di dato relativo alla salute (art. 4, punti 1 e 15, del Regolamento), si ritiene che lo stato di positività al Covid-19 rappresenti una informazione relativa allo stato di salute dell’alunno al quale tale informazione viene riferita.

Diffondere dati sanitari di uno studente anche solo ai compagni della propria classe è illecito sanzionabile

Sebbene, osserva nel suo provvedimento l’Autorità, l’invio della comunicazione in questione, contenente informazioni relative allo stato di salute dell’interessato non abbia riguardato soggetti esterni alla comunità scolastica e non abbia determinato una diffusione di dati personali – la conoscibilità dei dati ivi contenuti è avvenuta comunque in favore di un novero, determinato o determinabile, di soggetti, ossia tutti i genitori della classe (cfr. la definizione di “comunicazione” di dati personali contenuta nell’art. 2-ter comma 4 lett. a), del Codice), dando luogo ad una “comunicazione” dei dati personali dell’interessato.

Per tali ragioni, conclude il Garante, l’Istituto ha dato luogo, in assenza di idoneo presupposto di liceità, a una comunicazione in maniera non conforme al principio di “liceità, correttezza e trasparenza”, in violazione dell’art. 5, paragrafo 1, lett. a) del Regolamento e in assenza di un idoneo presupposto normativo, in violazione degli artt. 6 e 9 del Regolamento e 2-ter e 2-sexies del Codice. Ammonendo il titolare del trattamento ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. b), e 83, par. 2, del Regolamento, per avere violato gli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 del Regolamento nonché dell’art. 2-ter e 2-sexies del Codice.

[Docente invia alla classe ed ai genitori documento ASL con stato di salute di uno studente, il Garante per la privacy ammonisce. Ecco perché - Orizzonte Scuola Notizie](#)

1097/24 La relazione dello psicologo di classe deve restare riservata

Per i giudici amministrativi i genitori del singolo alunno non possono visionare i contenuti del documento

di Pietro Alessio Palumbo

Per il Consiglio di Stato (sentenza n. 7658/2024) anche in presenza di fenomeni di bullismo i genitori degli alunni non possono visionare la relazione dello psicologo della classe. La disciplina generale sul procedimento amministrativo e sui diritti di visione e copia dei documenti pubblici prevede infatti che il diritto di ostensione è escluso se ci sono divieti di divulgazione previsti dalla legge.

[La relazione dello psicologo di classe deve restare riservata - Il Sole 24 ORE](#)

1098/24 Congedo parentale: cos'è, quanti giorni mi spettano? La scheda

di redazione

Il congedo parentale è un diritto che permette ai neo-genitori, lavoratori e lavoratrici, di astenersi dal lavoro nei primi anni di vita del figlio, con una riduzione o sospensione della retribuzione. Questo strumento è pensato per favorire la conciliazione tra vita lavorativa e familiare.

L'articolo 2, comma 1, lettera i) del Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, in vigore dal 13 agosto 2022, ha modificato l'articolo 34 comma 1 del T.U. 151/2001, introducendo nuove regole per il congedo parentale. In particolare, l'**indennità del 30%**: ciascun genitore lavoratore ha diritto a tre mesi di congedo non trasferibili, con un'indennità pari al 30% della retribuzione. Inoltre, i genitori hanno diritto, in alternativa, a un ulteriore periodo di tre mesi con la stessa indennità.

Le nuove regole si applicano solo ai periodi successivi al 13 agosto 2022, mentre per i periodi precedenti restano valide le norme precedenti.

Principali novità del decreto

- Il congedo parentale indennizzato passa da sei a nove mesi totali.
- Il periodo in cui fruire del congedo è esteso fino ai 12 anni del figlio (invece di 6 anni).

Limiti invariati

- La madre può usufruire di massimo 6 mesi di congedo entro i primi 12 anni del figlio.
- Il padre ha diritto a massimo 6 mesi (7 se si astiene per almeno 3 mesi).
- Complessivamente, i genitori possono fruire di massimo 10 mesi (11 se il padre si astiene per almeno 3 mesi).

[Congedo parentale: cos'è, quanti giorni mi spettano? La scheda - Orizzonte Scuola Notizie](#)

1099/24 Il Comune deve garantire allo studente con disabilità l'intero monte ore di assistenza previsto dal PEI. Sentenza del Tribunale di Torino

di redazione

Una sentenza destinata a fare giurisprudenza quella emessa dal Tribunale di Torino il 15 ottobre 2024. Il Comune è stato condannato a garantire a uno studente sordo segnante le 36 ore settimanali di assistenza alla comunicazione in Lingua dei Segni Italiana (LIS) previste dal suo Piano Educativo Individualizzato (PEI), ribaltando la precedente decisione dell'amministrazione che aveva concesso solo 10 ore.

Il Tribunale ha accolto il ricorso presentato dalla famiglia, supportata dalla FIRST (Federazione Italiana Rete Sostegno e Tutela diritti delle persone con disabilità), ribadendo alcuni principi fondamentali.

In primo luogo, **la sentenza sancisce il carattere vincolante del PEI per la pubblica amministrazione**, che è tenuta a dare piena attuazione alle decisioni del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione (GLO). Il Giudice ha richiamato a sostegno di questa tesi giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato.

Il punto cruciale della sentenza riguarda la questione delle risorse. Il Comune di Torino, richiamando la recente sentenza del Consiglio di Stato 7089/2024, aveva eccepito il limite delle risorse disponibili per giustificare la riduzione delle ore di assistenza. Il Tribunale, però, ha respinto questa argomentazione, sottolineando che *“il limite delle risorse disponibili non coincide con il limite delle risorse assegnate a un certo servizio”*. In altre parole, l’amministrazione avrebbe dovuto dimostrare di non poter reperire fondi aggiuntivi o di non poter rimodulare il bilancio per garantire l’assistenza necessaria allo studente.

Ancora più netta la posizione del Tribunale sulla prevalenza dei diritti fondamentali rispetto alle esigenze di bilancio: *“È la garanzia dei diritti incompressibili a incidere sul bilancio e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”*. Il Giudice ha citato a supporto la sentenza della Corte Costituzionale 275/2016, ricordando che la sostenibilità economica non può essere valutata sulla base di risorse stanziati in modo generico. Il principio, ammissibile per le spese facoltative, non si applica ai servizi che incidono direttamente sui diritti fondamentali degli studenti con disabilità. Il rischio, altrimenti, è che le risorse vengano destinate a spese non essenziali, a scapito dell’inclusione scolastica.

La FIRST ha espresso grande soddisfazione per la sentenza, che rappresenta una vittoria importante per i diritti degli studenti con disabilità. *“Oggi possiamo dire che i diritti fondamentali degli alunni con disabilità non sono privilegi”*, ha dichiarato l’associazione.

La decisione del Tribunale di Torino apre la strada a una maggiore tutela dei diritti degli studenti con disabilità, ribadendo che l’inclusione scolastica non può essere sacrificata sull’altare del risparmio.

[Il Comune deve garantire allo studente con disabilità l'intero monte ore di assistenza previsto dal PEI. Sentenza del Tribunale di Torino - Orizzonte Scuola Notizie](#)

1100/24 A Milano gli studenti danno i voti ai professori, per il 79% si tratta di uno strumento valido

Agli studenti viene proposto un questionario composto di 28 domande che viene compilato volontariamente su ogni docente del proprio Consiglio di classe
di Redazione Scuola 15 ottobre 2024

Far valutare ai ragazzi le metodologie di spiegazione dei loro docenti, i carichi di lavoro, l’impostazione del rapporto in classe, la qualità della didattica: è la cosiddetta “pagella” del docente, ancora pochissimo sperimentata in Italia ma utilizzata in un istituto superiore paritario, il Freud di Milano, che ospita 1200 allievi divisi tra liceo scientifico, delle Scienze Umane, Tecnico/economico/turistico e Tecnico/tecnologico/ informatico.

Il sondaggio

Secondo un recente sondaggio svolto sugli allievi, il 79% lo ritiene uno strumento valido ed efficace, l’83% sostiene che è fondamentale per fare in modo che la direzione didattica conosca pregi e difetti degli insegnanti, il 97% ritiene che sia da stimolo per i docenti e il 99% lo vorrebbe in tutte le scuole. Agli studenti viene proposto un questionario composto di 28 domande che viene compilato volontariamente su ogni docente del proprio Consiglio di classe. “La valutazione del corpo docente

è un'attività che ha preso avvio in gran parte dei Paesi europei e non solo: Inghilterra, Scozia, Irlanda, Galles, Stati Uniti, Nuova Zelanda, Australia, Canada fra i tanti, anche nelle scuole secondarie di secondo grado - spiega il direttore dell'Istituto superiore milanese, Daniele Nappo - in Italia, ad oggi, la valutazione degli insegnanti non esiste. Il criterio in base al quale si esprime la preferenza nei riguardi dei docenti, ossia le 'famose' graduatorie, è basato fondamentalmente sul criterio dell'anzianità, che presenta consistenti lacune, com'è facile intuire. Più anni di servizio il docente ha alle spalle, e migliore è la qualità del suo insegnamento? Ciò è quantomeno discutibile. È chiaramente un metodo basato sulla quantità e non sulla qualità della didattica. E una volta che il docente è giunto a ottenere il posto fisso poco si può fare in quelle situazioni in cui la didattica proposta dall'insegnante non funziona”.

[A Milano gli studenti danno i voti ai professori, per il 79% si tratta di uno strumento valido - Il Sole 24 ORE](#)

1101/24 Agenda Nord: pubblicato l'avviso per le scuole paritarie. Domande entro il 15 novembre

di redazione

Publicato l'avviso Agenda Nord rivolto alle scuole paritarie non commerciali delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto. Obiettivo del piano è combattere la dispersione scolastica, sviluppando le competenze di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze) e quelle digitali.

Possono aderire all'avviso le scuole primarie e secondarie di primo grado delle regioni sopra dette, che verranno ordinate in graduatoria secondo le condizioni di fragilità individuate, per l'anno scolastico 2023-2024, sulla base delle rilevazioni Invalsi.

Il progetto si compone di moduli/attività che devono integrare il Piano triennale dell'offerta formativa della scuola.

Gli interventi attivabili:

<i>Azione</i>	<i>Sotto-azione</i>	<i>Tipologia intervento</i>
10.2.2 - “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo”	10.2.2A - Competenze di base	Italiano ²
		Matematica
		Scienze
		Lingua inglese per gli allievi della scuola primaria (con eventuale certificazione)
		Lingua straniera per gli allievi di scuola secondaria di primo grado.
		Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

I costi del progetto:

<i>Voci di costo del progetto</i>	<i>Calcolo dell'importo e del massimale</i>
Attività formativa – comprende i costi relativi alle figure professionali coinvolte nell'attività di formazione (esperto, tutor)	L'importo del rimborso per l'attività formativa si calcola moltiplicando le ore di durata del modulo per il costo indicato per ciascuna delle figure professionali previste per lo svolgimento dell'attività formativa. Il massimale del costo orario omnicomprensivo è di € 70 per l'esperto e € 30 per il tutor.
Attività di gestione – comprende tutte le spese legate alla gestione delle attività formative previste dal progetto (materiali didattici, di consumo, noleggio di piccole attrezzature, rimborso brevi spostamenti, compensi per Legale Rappresentante, Coordinatore didattico, referente per la valutazione, docente di sostegno, Ata e collaboratori scolastici, pubblicità, ecc.)	L'importo del rimborso, per l'attività di gestione, si calcola moltiplicando le ore di durata del modulo per il numero degli alunni partecipanti per l'importo standard di € 3,47. Il calcolo viene effettuato in coerenza con il numero massimo di partecipanti inseriti nella candidatura (tra 15 e 20 studenti).
Costi aggiuntivi – comprende costi che la scuola può richiedere. In particolare, per il presente avviso è possibile scegliere: a) mensa b) figura aggiuntiva	Il costo aggiuntivo è calcolato in modo diverso secondo la voce di costo. In particolare: L'importo riconosciuto per la mensa per ciascun allievo attestatario è pari a € 70,00 per il modulo da 30 ore, a €140,00 per il modulo da 60 ore e a €234,00 per il modulo da 100 ore. L'importo del rimborso per la voce opzionale della Figura aggiuntiva si calcola moltiplicando il costo orario standard di € 30,00 per il numero di alunni inseriti in candidatura. Ciascun alunno potrà usufruire di 1 ora, oltre il monte ore del modulo, con la figura professionale individuata dall'istituto scolastico.

Candidature

L'area del sistema informativo predisposta per la presentazione delle candidature resta aperta fino alle ore 18.00 del 15 novembre 2024.

Le scuole, dopo aver compilato e inoltrato la candidatura sul sistema informativo GPU, devono caricare la stampa della candidatura firmata anche sulla piattaforma SIF2020.

La stessa scadenza è prevista [per le scuole statali](#).

- [AVVISO](#)

[Agenda Nord, pubblicato l'avviso per le scuole paritarie: domande entro il 15 novembre - Orizzonte Scuola Notizie](#)

1102/24 Manovra 2025: bonus 1000 euro ai genitori con ISEE a 40mila euro per i nuovi nati. Modifiche all'assegno unico, confermata la carta "Dedicata a te"

di redazione

La terza Legge di Bilancio del governo Meloni, con uno stanziamento di 30 miliardi lordi, pone le famiglie, in particolare quelle con figli, al centro dei suoi interventi. Seguendo la linea tracciata dalla precedente manovra, questa si concentra su una serie di misure volte a fornire un sostegno concreto.

Un aspetto chiave riguarda le detrazioni fiscali, che saranno modulate in base al numero dei componenti del nucleo familiare. Più numerosa sarà la famiglia, maggiori saranno le agevolazioni fiscali di cui potrà beneficiare. *“Vogliamo sostenere concretamente le famiglie italiane, soprattutto quelle più numerose”*, ha dichiarato una fonte vicina al Ministero dell’Economia.

Proseguendo la politica a sostegno della natalità, la Legge di Bilancio conferma e rafforza le misure sui congedi parentali. Inoltre, introduce una novità significativa: la “Carta per i nuovi nati”. La carta, destinata ai genitori con ISEE inferiore a 40.000 euro, prevede un contributo di 1.000 euro per affrontare le prime spese legate alla nascita di un figlio. Si tratta di una misura che richiama il “Bonus bebè” previsto in passato da altri governi.

Un’ulteriore misura a sostegno delle famiglie con figli è il rafforzamento del bonus per la frequenza degli asili nido. Inoltre, la nuova Legge di Bilancio corregge un errore presente nella precedente, escludendo i versamenti dell’assegno unico universale dal computo dell’ISEE. L’inclusione di questi versamenti, prevista dalla precedente manovra, aveva paradossalmente penalizzato molte famiglie, facendole risultare più ricche e privandole di altre agevolazioni.

Infine, tra le misure di carattere sociale, la Legge di Bilancio prevede il rifinanziamento con 500 milioni di euro della carta “Dedicata a te”, destinata ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000 euro. La carta, introdotta nella precedente manovra, fornisce un aiuto concreto per l’acquisto di beni di prima necessità.

[Manovra 2025, taglio cuneo fiscale, pensioni, assegno unico e più fondi per il rinnovo contratto: tutte le misure](#)

Le altre misure

Cuneo Fiscale

La manovra rende strutturali gli effetti del taglio del cuneo fiscale, confermando l’accorpamento delle aliquote Irpef già in vigore nel 2023.

Rinnovo dei contratti pubblici

Significative risorse sono destinate al finanziamento delle procedure di rinnovo dei contratti del pubblico impiego, con particolare attenzione al triennio 2025-2027.

Settore sanitario

Anche il settore sanitario beneficia di un incremento delle risorse per il rinnovo dei contratti. Nel prossimo biennio, lo stanziamento sarà allineato alla crescita del PIL nominale, assicurando così un adeguato supporto per i professionisti della salute.

Sgravi per lavoro giovanile e femminile

Nel Mezzogiorno, vengono confermati gli incentivi per l’occupazione dei giovani e delle donne, estesi anche ai contratti attivati nel biennio 2026-2027. La manovra prevede inoltre la decontribuzione per le imprese situate nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e incentivi per l’autoimpiego nei settori strategici per la transizione digitale ed ecologica.

Fringe benefits

I fringe benefits vengono confermati per tutti gli aventi diritto, con un aumento degli importi per i nuovi assunti che trasferiscono la residenza a oltre 100 chilometri. Inoltre, per il triennio 2025-2027, si conferma la tassazione agevolata al 5% sui premi di produttività erogati dalle aziende.

Pensioni

Le misure relative alle pensioni, già introdotte lo scorso anno, vengono confermate e potenziate, in particolare per i lavoratori pubblici e privati che raggiungono l’età pensionabile ma decidono di continuare a lavorare.

Investimenti Post-PNRR e difesa

Il disegno di legge di bilancio prevede risorse per garantire che, dopo la conclusione del PNRR, la spesa per investimenti pubblici sia coerente con i requisiti della nuova governance europea. È previsto un potenziamento degli investimenti nel settore della difesa, in risposta alle crescenti esigenze di sicurezza.

Revisione della spesa e contributi

Infine, la manovra include misure di revisione ed efficientamento della spesa delle amministrazioni pubbliche. Tra le coperture finanziarie, si prevedono contributi significativi da parte del settore bancario e assicurativo, contribuendo così a un bilancio più sostenibile.

[Manovra 2025, bonus 1000 euro ai genitori con ISEE a 40mila euro per i nuovi nati. Modifiche all'assegno unico, confermata la carta "Dedicata a te" - Orizzonte Scuola Notizie](#)

1103/24 Bonus Natale 100 euro: info e requisiti. Tutto sulle modalità per la richiesta del contributo di fine anno

di redazione

La circolare 19/E dell'Agenzia delle Entrate, pubblicata il 10 ottobre 2024, chiarisce i dettagli del Bonus Natale, un'indennità una tantum di 100 euro destinata a sostenere i lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati) con figli a carico durante le festività natalizie.

Per ottenere il bonus, è necessario soddisfare specifici requisiti. Il reddito complessivo del lavoratore dipendente per il 2024 **non deve superare i 28.000 euro**, includendo tutte le fonti di reddito compatibili con il lavoro dipendente.

Il lavoratore **deve avere almeno un figlio fiscalmente a carico e un coniuge fiscalmente a carico**, non separato legalmente, oppure far parte di un nucleo familiare monogenitoriale con almeno un figlio a carico. Le famiglie di fatto sono escluse da questo beneficio.

L'imposta lorda calcolata sui redditi da lavoro dipendente deve essere superiore alla detrazione spettante al lavoratore. È fondamentale essere titolari di un reddito da lavoro dipendente nel 2024, indipendentemente dalla tipologia contrattuale. I redditi assimilati al lavoro dipendente sono esclusi.

L'importo del bonus non è tassato e non contribuisce alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef. Il suo valore è proporzionale al periodo lavorativo retribuito nel 2024. In caso di più contratti di lavoro dipendente nello stesso periodo, il bonus viene calcolato una sola volta. La tipologia di part-time non influisce sull'importo del bonus.

Il calcolo del reddito complessivo include tutte le fonti di reddito, con alcune eccezioni: il reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze, e i redditi agevolati per i contribuenti che hanno trasferito la residenza in Italia nel 2024.

Un nucleo familiare è considerato monogenitoriale in caso di decesso dell'altro genitore, mancata registrazione del figlio da parte del genitore non convivente, adozione, affidamento o affiliazione da parte di un solo genitore, o convivenza more uxorio in cui l'altro genitore non è fiscalmente a carico. Se il figlio è riconosciuto da entrambi i genitori e il coniuge non è a carico, il bonus non spetta.

Il bonus viene erogato dal datore di lavoro con la tredicesima di dicembre, solo su esplicita richiesta del lavoratore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti. Basta indicare il codice fiscale di uno dei figli a carico. In caso di cambio di datore di lavoro, la richiesta va presentata all'ultimo datore di lavoro, allegando le Certificazioni Uniche dei precedenti rapporti di lavoro. Con più contratti part-time contemporanei, il bonus viene erogato dal datore di lavoro scelto dal lavoratore.

I datori di lavoro recuperano le somme erogate tramite credito d'imposta, utilizzabile in compensazione dal giorno successivo all'erogazione. Il conguaglio verifica la corretta erogazione del bonus e, in caso contrario, ne recupera l'importo non spettante.

Se il lavoratore non riceve il bonus pur avendone diritto, può richiederlo nella dichiarazione dei redditi del 2024 (presentata nel 2025). Tale opzione è valida anche per chi ha cessato l'attività lavorativa nel 2024. Se il bonus è stato percepito indebitamente, in tutto o in parte, il lavoratore deve restituirlo tramite la dichiarazione dei redditi. Infatti, se per la presenza di altri redditi il dipendente supererà quota 28mila euro, sarà responsabilità dello stesso contribuente restituire il bonus (o la quota del bonus) non dovuto in sede di dichiarazione.

- [CIRCOLARE](#)
- [Bonus Natale 100 euro per i dipendenti, arriverà con la tredicesima. Chi può richiederlo e come. CIRCOLARE Agenzia Entrate](#)

[Bonus Natale 100 euro, info e requisiti: tutto sulle modalità per la richiesta del contributo di fine anno - Orizzonte Scuola Notizie](#)

1104/24 Bonus maturità 100 e lode di 115 euro: ecco le risorse assegnate. Alla Campania più del triplo dei fondi della Lombardia. Decreto

di redazione

Sono state assegnate agli Uffici scolastici regionali le risorse destinate al bonus maturità 100 e lode. Lo comunica il Ministero dell'istruzione e del merito con i decreti del 3 ottobre. In totale 1.456.590,00 alle regioni, poco più di 3.000 euro alla provincia di Bolzano, 230 euro alla Valle d'Aosta.

I fondi vengono poi assegnati alle scuole. I dirigenti scolastici, non appena saranno loro assegnate le specifiche risorse finanziarie, potranno procedere alla premiazione degli studenti meritevoli. Le indicazioni sono contenute nella [circolare dell'1 ottobre](#).

Il bonus 100 e lode **è di 115 euro a studente**, così come previsto dal decreto n. 2364 del 30 settembre 2024.

Il bonus viene assegnato agli studenti che nella maturità 2024 hanno conseguito la votazione di 100/100 con lode.

Spicca il dato della **Campania**, in linea con **l'alto numero di lodi assegnate: 302.910 euro** le risorse assegnate per più di 2.600 studenti diplomati col massimo.

Alla Campania vanno più del triplo delle risorse assegnate alla **Lombardia: 89.125 euro** per 775 studenti diplomati con lode.

Segue la **Sicilia** con oltre 208 mila euro e 1.810 lodi. Poi la **Puglia** con più di 198 mila euro di risorse per 1.720 lodi.

- [Decreto per regione](#)
- [Decreto Bolzano](#)
- [Decreto Valle d'Aosta](#)
- [Dati MIM maturandi con 100 e lode](#)

[Bonus maturità 100 e lode di 115 euro, ecco le risorse assegnate: alla Campania più del triplo dei fondi della Lombardia. DECRETO - Orizzonte Scuola Notizie](#)

1105/24 Consiglio di Istituto: segnalazione e correzione errori fase preelettorale. Si possono annullare le elezioni? Vediamo quando è possibile: la scheda

di redazione

La normativa in vigore (OM n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno

1998). non prevede l'annullamento delle elezioni del consiglio d'istituto né un eventuale rinnovo straordinario.

Procedura e tempistiche elettorali

Il ministero stabilisce annualmente le scadenze elettorali e gli uffici regionali fissano le date delle elezioni, incluse quelle suppletive. I dirigenti scolastici le indicano seguendo l'ordinanza 215/91, che rende il procedimento pubblico e controllabile.

Casi di mancata elezione

L'annullamento può avvenire solo in circostanze particolari, come l'assenza di liste di candidati o l'inutilità delle elezioni. Ad esempio, l'art. 17 comma 4 stabilisce che, nei convitti con meno di sei insegnanti, tutti i docenti fanno parte di diritto del consiglio. L'art. 6 prevede invece che, se il numero di elettori è pari o inferiore ai posti disponibili, tutti entrano automaticamente nell'organo collegiale.

Ricorsi per irregolarità

L'ordinanza prevede la possibilità di ricorsi per eventuali irregolarità. L'art. 28 regola i ricorsi contro l'**erronea compilazione degli elenchi** degli elettori. Gli elettori hanno cinque giorni per fare ricorso e la commissione elettorale decide entro i successivi cinque. Gli elenchi definitivi vengono poi messi a disposizione nei seggi.

Regolarità delle liste

L'art. 34 regola la verifica delle liste elettorali. La commissione può ridurre il numero di candidati in eccesso, eliminare i candidati presenti in più liste e annullare firme irregolari. Le irregolarità devono essere corrette entro tre giorni dall'avviso pubblico. Le decisioni sono impugnabili entro due giorni dalla loro pubblicazione.

Dopo la verifica delle liste e la risoluzione dei ricorsi, la fase preelettorale si conclude e si può procedere alle elezioni.

Ricorsi post-elettorali

Dopo le votazioni, è possibile presentare ricorso entro cinque giorni dalla pubblicazione dei risultati. La commissione esamina il ricorso e, se necessario, corregge i risultati entro cinque giorni.

Principio di conservazione degli atti

L'intero processo, quindi, è guidato dal principio di conservazione degli atti. Le schede vengono annullate solo in casi estremi, quando non è possibile determinare la volontà dell'elettore o quando la scheda lo rende riconoscibile. L'annullamento è considerato una misura estrema.

[Consiglio di Istituto: segnalazione e correzione errori fase preelettorale. Si possono annullare le elezioni? Vediamo quando è possibile: la scheda - Orizzonte Scuola Notizie](#)

1106/24 E-mail @scuola.istruzione.it, si disattiva per inutilizzo. Per mantenerla attiva accesso entro il 15 novembre. Nota

di redazione

Con nota n. 5430 del 16 ottobre il Ministero fornisce indicazioni sull'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale su dominio "@scuola.istruzione.it", attivo da quasi un anno. Le caselle si disattivano automaticamente in due casi.

Il primo caso riguarda il personale cessato da almeno 3 mesi.

Nel secondo caso le caselle si disattivano per **inutilizzo da almeno 6 mesi**.

La disattivazione sarà preceduta dall'invio di due messaggi di avviso che, esclusivamente per il secondo caso, contengono la procedura da seguire per richiedere la non disattivazione.

Come mantenere attiva la casella

Se si desidera mantenere attivo l'indirizzo di posta elettronica istituzionale, senza attendere il messaggio di disattivazione, sarà sufficiente effettuare un **accesso entro il 15 novembre**.

Per effettuare l'accesso alle caselle istituzionali è richiesta un'autenticazione a più fattori (MFA) che dovrà essere gestita come indicato nella guida presente sul [portale](#), ovvero installando sul proprio smartphone l'applicazione "Microsoft Authenticator" che servirà per generare il codice di accesso temporaneo. [GUIDA](#)

- [NOTA](#)

[E-mail @scuola.istruzione.it, si disattiva per inutilizzo. Per mantenerla attiva accesso entro il 15 novembre. NOTA - Orizzonte Scuola Notizie](#)

1107/24 Dal MIM

Il Ministro risponde a proposito del concorso straordinario a dirigente scolastico, di Liceo del Made in Italy e di precariato

Martedì, 15 ottobre 2024

- Qui il link.

[**Il Ministro risponde a proposito del concorso straordinario a dirigente scolastico, di Liceo del Made in Italy e di precariato - Il Ministro risponde a proposito del concorso straordinario a dirigente scolastico, di Liceo del Made in Italy e di precariato - Miur**](#)

Bari, il Ministro Valditara all'inaugurazione di Didacta Italia edizione Puglia

Mercoledì, 16 ottobre 2024

Il Ministro dell'istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha partecipato questa mattina alla cerimonia di inaugurazione di Fiera Didacta Italia edizione Puglia, a Bari. "Didacta è una occasione importante per valorizzare la centralità del docente, che svolge un ruolo strategico per la nostra scuola e in generale per il nostro Paese. La Fiera deve e può contribuire a un aggiornamento costante delle competenze degli insegnanti in modo mirato ed efficace. In questa logica, come ministero abbiamo investito molto sulla formazione dei docenti a vario livello; a partire dal tema dell'orientamento e del docente tutor per passare alle figure di sistema. Un'altra sfida che ci attende riguarda l'inclusione, in particolare degli alunni con disabilità. Oggi è sempre più evidente la necessità di specializzare i docenti di sostegno dando loro strumenti adeguati per assicurare una didattica inclusiva e focalizzata sulle esigenze degli studenti. Mettere al centro della scuola il docente vuole dire insomma lavorare per sostenere e potenziare i talenti di ogni studente". Il Ministro ha visitato gli spazi del quartiere fieristico incontrando docenti, studenti, personale scolastico.

[**Bari, il Ministro Valditara all'inaugurazione di Didacta Italia edizione Puglia - Bari, il Ministro Valditara all'inaugurazione di Didacta Italia edizione Puglia - Miur**](#)

Scuola Futura, il campus itinerante del Mim a Savona dal 16 al 19 ottobre

Mercoledì, 16 ottobre 2024

A partire da oggi, mercoledì 16 ottobre, parte a Savona, in Liguria, "Scuola Futura", il campus itinerante del Ministero dell'Istruzione e del Merito per promuovere la formazione sulla didattica innovativa e coinvolgere le comunità scolastiche sulle sfide del PNRR. Fino a sabato 19 ottobre oltre 800 studenti di scuole primarie e secondarie e 320 tra dirigenti, docenti e personale scolastico saranno impegnati in numerose attività formative ispirate alla valorizzazione della cultura e dell'arte del territorio in chiave innovativa, con il coinvolgimento di 95 istituti scolastici provenienti da tutta Italia. Nel corso dell'iniziativa saranno inoltre presentate le buone pratiche artistiche, musicali, coreutiche delle scuole liguri e saranno attivi gli sportelli per l'edilizia scolastica, per gli ITS "Academy", per la rendicontazione dei progetti delle istituzioni scolastiche. La cerimonia di apertura di Scuola Futura si svolgerà oggi alle 17.30. Nel corso dei tre giorni sono previsti laboratori di formazione che impegneranno studentesse e studenti a tracciare le mappe del futuro nel campo della geografia, della gastronomia, del turismo nautico, delle scienze, dell'arte, dello sport, all'interno di alcuni dei luoghi più significativi del patrimonio storico-artistico della città di Savona. Il Ministro Giuseppe Valditara sarà presente all'iniziativa sabato 19 ottobre per visitare i laboratori di Scuola Futura Campus e partecipare alla manifestazione conclusiva. In allegato il [programma](#) completo dell'iniziativa.

[**Scuola Futura, il campus itinerante del Mim a Savona dal 16 al 19 ottobre - Scuola Futura, il campus itinerante del Mim a Savona dal 16 al 19 ottobre - Miur**](#)

Pubblicata graduatoria del bando PNRR da 515 milioni per realizzazione e messa in sicurezza delle mense scolastiche. Valditara: "Nel Mezzogiorno dati positivi di partecipazione. Gli interventi finanziati incentiveranno tempo pieno a favore di studenti, famiglie e donne lavoratrici"

Giovedì, 17 ottobre 2024

È stata pubblicata oggi la graduatoria degli interventi finanziati a seguito del bando da 515 milioni pubblicato il 29 luglio 2024 per la realizzazione e messa in sicurezza delle mense scolastiche nell'ambito del PNRR per favorire il tempo pieno, rispondendo alle esigenze dei Comuni, per le scuole del primo ciclo, e delle Province e le Città metropolitane, per i convitti. Sono finanziati 890 interventi con una percentuale molto elevata, pari al 63,11%, nelle regioni del Mezzogiorno. La Regione con il numero più elevato di progetti finanziati è la Calabria con oltre 91,3 milioni, seguita dalla Campania con 78,2 milioni e poi da Lazio con 56,8 milioni, Lombardia con 56,3 milioni e Puglia con 55,9 milioni. “Registriamo un dato molto positivo di partecipazione e di finanziamento degli enti locali delle regioni del Mezzogiorno, dove è fondamentale continuare a investire per dare a tutti, al di là delle condizioni di partenza e del territorio di residenza, le stesse opportunità di successo formativo. Gli interventi finanziati contribuiranno a incentivare il tempo pieno a favore degli studenti ma anche delle famiglie e delle donne lavoratrici. Questi risultati sono stati possibili anche grazie all'importante servizio di supporto agli enti locali messo in campo, per la prima volta, dal Ministero” ha dichiarato il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

La graduatoria degli interventi ammessi al finanziamento è pubblicata sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito, nella sezione dedicata al PNRR.

[**Pubblicata graduatoria del bando PNRR da 515 milioni per realizzazione e messa in sicurezza delle mense scolastiche. Valditara: “Nel Mezzogiorno dati positivi di partecipazione. Gli interventi finanziati incentiveranno tempo pieno a favore di studenti, famiglie e donne lavoratrici” - Pubblicata graduatoria del bando PNRR da 515 milioni per realizzazione e messa in sicurezza delle mense scolastiche. Valditara: “Nel Mezzogiorno dati positivi di partecipazione. Gli interventi finanziati incentiveranno tempo pieno a favore di studenti, famiglie e donne lavoratrici” - Miur**](#)

Senigallia: il Ministro Valditara chiama dirigente Usl Marche e richiede ulteriori approfondimenti sul suicidio del giovane studente

Valditara: scuola sappia intercettare le fragilità dei giovani ed educare al rispetto e alla responsabilità individuale

Giovedì, 17 ottobre 2024

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha contattato Donatella D'Amico, direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per le Marche, in seguito al tragico suicidio del giovane studente di Senigallia. L'episodio è attualmente oggetto di verifiche da parte del Ministero.

Il Ministro Valditara ha richiesto un ulteriore approfondimento, anche alla luce delle dichiarazioni rese dai genitori del ragazzo quindicenne e delle testimonianze pubblicate sui giornali da parte di studenti e amici del giovane. “La scuola deve essere, innanzitutto, una comunità umana ed educante, in cui il ruolo del docente non si limita alla trasmissione dei saperi ma si estende alla costruzione, all'interno della classe, di rapporti improntati all'ascolto, all'accoglienza, al rispetto reciproco e alla capacità di suscitare entusiasmo, serenità, e interesse tra gli studenti. È questo che rende centrale e insostituibile la figura del docente anche nell'epoca dell'affermarsi dell'intelligenza artificiale. È fondamentale che la scuola sappia intercettare le fragilità dei giovani ma anche educare alla responsabilità individuale, intervenendo con autorevole severità in presenza di comportamenti improntati a violenza, a prepotenza e a bullismo”.Così il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

[**Senigallia: il Ministro Valditara chiama dirigente Usl Marche e richiede ulteriori approfondimenti sul suicidio del giovane studente**](#)
[**Valditara: scuola sappia intercettare le fragilità dei giovani ed educare al rispetto e alla responsabilità individuale - Senigallia: il Ministro Valditara chiama dirigente Usl Marche e richiede ulteriori approfondimenti sul suicidio del giovane studente**](#)
[**Valditara: scuola sappia intercettare le fragilità dei giovani ed educare al rispetto e alla responsabilità individuale - Miur**](#)

1108/24 Dalla Gazzetta Ufficiale

LEGGE 1° ottobre 2024, n. 150

Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati.

(24G00168) ([GU Serie Generale n.243 del 16-10-2024](#))

- note: **Entrata in vigore del provvedimento: 31/10/2024**

[Gazzetta Ufficiale](#)